

ALLEGATO "B" AL REP. N.313856/60353

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1) E' costituito un consorzio in forma di società cooperativa denominato:

"CONSORZIO LOMBARDO DI SERVIZIO ALL'AUTOTRASPORTO - COOP. CONSORTILE A R.L."

in sigla

"CO.L.SE.A. COOP. CONSORTILE A R.L."

La Cooperativa consortile è promossa dalla "FITA/CNA" della Lombardia e, previa adesione alla struttura nazionale, potrà usufruire dell'intero sistema dei servizi erogati.

2) La Cooperativa consortile ha sede in Milano.

La Cooperativa consortile, su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie.

La Cooperativa consortile è disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative.

La Cooperativa consortile rispetta il principio della parità di trattamento dei soci e potrà operare con terzi.

3) Possono aderire alla Cooperativa consortile le imprese, italiane ed estere facenti parte della Comunità Europea, individuali o societarie, in qualunque forma costituite che svolgono professionalmente servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi ed iscritte, qualora richiesto dalle norme vigenti, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, o aventi licenza Comunitaria o REN; inoltre potranno aderire anche imprese che svolgono l'attività in conto proprio o non facenti parte della Comunità Europea o trasporto persone, nella misura non superiore al 30% (trenta per cento) del totale delle imprese iscritte alla Cooperativa consortile.

4) La Cooperativa consortile non ha fine di lucro ed opera nell'interesse dei consorziati al fine di assicurare loro la razionalizzazione ed il consolidamento dell'attività così da conseguire più elevati livelli di efficienza organizzativa ed economica.

Per il raggiungimento dell'oggetto consortile La Cooperativa consortile potrà, in particolare:

1. acquisire e/o effettuare lavori di autotrasporto di cose in conto terzi e pertanto acquisire autotrasporti di merci e prodotti di ogni genere, sia liquidi che solidi, sia sfusi che imballati da parte delle società o ditte committenti di detti autotrasporti e distribuire, per la materiale esecuzione gli autotrasporti stessi tra i singoli soci, proprietari dell'automezzo o degli automezzi, in modo equo;

2. effettuare acquisti cumulativi, da ripartire tra i soci,

di carburanti, lubrificanti, pneumatici, ricambi e di qualsiasi altro bene strumentale e di servizi, che possano essere necessari per il funzionamento della attività di impresa dei soci, per esempio, assicurazioni cumulative, fornitura di carte di credito, organizzare ed eventualmente gestire le revisioni periodiche dei veicoli in disponibilità alle imprese associate ecc.;

3. coordinare e svolgere servizi tecnico-amministrativi, fra i quali svolgere per conto delle imprese associate pratiche presso l'albo smaltitori, albo autotrasportatori, ministero dei trasporti, la motorizzazione ed altri enti pubblici;

4. svolgere programmi di ricerca tecnologica, commerciale e di mercato, anche con la gestione di centri di elaborazione dati, contabili ed amministrativi, sia con la costituzione ed il funzionamento di uffici tecnici di progettazione e di ricerca, anche avvalendosi delle strutture della FITA e del sistema CNA;

5. costruire e/o gestire autoparchi, impianti di distribuzione carburanti e aree di servizio;

6. favorire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, l'accesso al credito in generale ed al leasing alle imprese di trasporto;

7. concedere, sempre nell'interesse dei soci, avalli e fidejussioni anche a favore di Enti, istituti bancari, persone fisiche o giuridiche;

8. assumere partecipazioni in società, consorzi ed enti pubblici o privati i cui scopi sociali ed attività permettono un adeguato e migliore raggiungimento delle finalità della Cooperativa consortile stessa;

9. creare e sviluppare iniziative volte a promuovere ed a favorire la commercializzazione dei servizi offerti alle imprese associate anche mediante l'adozione e diffusione di marchi;

10. promuovere e sviluppare la conoscenza presso i soci delle problematiche relative alle norme internazionali;

11. creare e sviluppare iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione ed al miglioramento delle conoscenze tecnico-professionali, normative e di mercato delle imprese consorziate al fine di elevare le condizioni di lavoro (in particolare per il trasporto di merci pericolose, alimentari, rifiuti) e lo spirito di solidarietà fra soci.

La Cooperativa consortile potrà altresì realizzare edifici destinati a magazzini, depositi, autorimesse, autofficine, uffici e servizi, da assegnare ai suoi soci, avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia, e quindi, con tale finalità, potrà acquistare terreni, fabbricati da demolire, restaurare, modificare, ricostruire o ultimare.

Per il conseguimento delle attività di cui sopra La Cooperativa consortile può provvedere ad adottare tutte le iniziative più adeguate per la raccolta di contributi da Enti pub-



blici o privati, in conformità alle disposizioni di legge, stipulerà accordi con strutture della FITA per l'acquisizione di banche dati, informazioni, tecnologie o altro, da utilizzare in proprio o dai consorziati.

La Cooperativa consortile potrà, in via eccezionale e sempre nell'interesse dei consorziati, estendere la propria attività ed i propri servizi anche nei confronti dei non soci, secondo le modalità da definirsi di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa consortile potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale.

Ai fini della realizzazione della sua attività, La Cooperativa consortile può raccogliere tra i soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi finanziamenti con obbligo di rimborso; le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

5) La società avrà durata a tempo indeterminato.

#### SOCI

6) Il numero dei soci e' illimitato e non potrà mai essere inferiore al numero minimo di legge.

7) Chi intende divenire socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, con le seguenti indicazioni

- se imprese individuali:

A) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e partita IVA, sede principale della attività, dati di iscrizione nel Registro delle Imprese;

B) l'effettiva attività esercitata;

C) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere;

D) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- se imprese societarie, la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere, oltre alle indicazioni alle lettere C) e D), anche: ragione sociale o denominazione e sede, durata ed oggetto, partita IVA e codice fiscale, iscrizione al registro delle imprese, capitale sociale e numero dei soci, attività effettivamente esercitata, corredata da estratto di idonea deliberazione del rispettivo organo sociale competente.

E) Il socio dovrà, all'atto della iscrizione o successivamente per le imprese già iscritte, conferire delega alla Cooperativa consortile autorizzandola alla riscossione dei benefi-

ci finanziari previsti del D.M. 20 febbraio 1996 n. 67 e sue modifiche ed integrazioni, tese all'abbattimento dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere altre notizie ed informazioni, se lo riterrà necessario per meglio valutare la opportunità di ammettere il richiedente tra i soci. L'ammissione del nuovo socio diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, solo dopo che da parte dello stesso sia stato effettuato il versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace.

8) I nuovi soci dovranno sottoscrivere una quota di capitale sociale non inferiore a quella minima e non superiore a quella massima stabilita dallo statuto e dalla legge o nella misura minima stabilita dal Regolamento dei servizi.

Essi sono obbligati:

a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;

b) ad accettare i controlli tecnici, amministrativi o la direzione tecnica che La Cooperativa consortile ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati sui lavori affidati e ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;

c) a corrispondere alla Cooperativa consortile i contributi stabiliti dagli organi competenti.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### RECESSO - ESCLUSIONE

9) I soci cessano di far parte della Cooperativa consortile per recesso o esclusione.

10) Poichè La Cooperativa consortile è costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere con un preavviso di sei mesi.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata al consiglio di amministrazione.

Spetta al consiglio di amministrazione entro 60 (sessanta)



giorni dalla data della comunicazione, constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, di cui al presente statuto.

11) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo diverso accordo tra il recedente ed il Consiglio di amministrazione.

12) L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione contro i soci i quali:

- a) non siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa consortile, purchè l'inadempimento sia grave;
- b) danneggino gravemente la Cooperativa consortile, in particolare compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- c) non rispettino le disposizioni del presente statuto con inadempimenti gravi;
- d) non uniformino il proprio funzionamento alle disposizioni di legge.
- e) trascorsi tre anni di inattività o di non godimento dei servizi.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

13) Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera della cooperativa consortile.

15) I soci receduti, esclusi, cessati dal rapporto sociale con procedura concorsuale, messa in liquidazione della società o con morte del socio persona fisica, hanno diritto al solo rimborso delle quote sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie, in misura mai superiore al valore nominale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa consortile fino a concorrenza di

ogni eventuale credito.

16) La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa consortile fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

#### PATRIMONIO SOCIALE

17) Il patrimonio sociale della società e' costituito:

a) dal capitale sociale che e' variabile e formato da:

un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti per le società cooperative;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate in caso di cessazione del rapporto sociale limitatamente al socio;

d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa consortile con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

18) Il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere versato in unica soluzione all'atto della sottoscrizione o nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale puo' essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

19) Le quote dei soci sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa consortile a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

20) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle coperture delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così' destinati:



a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della Legge 16 dicembre 1977 n.904;

b) il 3% (tre per cento) e comunque per l'importo maggiore o minore stabilito da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa consortile aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria in previsione di investimenti od a copertura di eventuali rischi.

L'assemblea può sempre deliberare che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa consortile ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari.

#### REQUISITI MUTUALISTICI

21) Non è consentita la distribuzione ai soci di utili o di avanzi di gestione in qualsiasi forma.

22) Le riserve non sono mai ripartibili tra i soci durante la vita della società.

23) Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale verrà devoluto come indicato al succ. art. 40.

Le clausole del presente articolo e dei due, che precedono, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

#### ORGANI SOCIALI

24) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominati
- e) il revisore, se nominato

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono precedute dalle assemblee separate.

26) L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e la certificazione di bilancio e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e la certificazione di bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- adotta i regolamenti non costituenti parte integrante del presente statuto elaborati dal Consiglio di Amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa consortile e i suoi rapporti con soci.

Essa deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dello esercizio sociale; il termine è di centottanta giorni se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta ovvero di due terzi dei comitati direttivi delle zone soci, limitatamente alle materie di loro competenza.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o



di una relazione da essi predisposta.

27) L'assemblea straordinaria delibera su:

1) modificazioni dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 39;

2) nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;

3) ogni altra materia attribuitale dalla legge.

28) L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, anche diverso dal comune in cui ha sede la società, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nella sede della Cooperativa consortile ed esposto nei luoghi dove la cooperativa consortile svolge la propria attività e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

L'assemblea si compone dei delegati espressi dalle assemblee separate possono assistervi anche i soci non delegati che abbiano partecipato a queste ultime ma senza diritto di voto e di intervento.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione dei Soci o con l'intervento di tanti delegati che rappresentino la metà più uno dei soci della cooperativa consortile; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti delegati costituenti la maggioranza dei soci rappresentati.

Con i medesimi quorum si costituisce e delibera l'assemblea straordinaria, salvo quanto previsto dal precedente art. 24.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della cooperativa consortile, o dal Vice, che accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni, che sono palesi ed avvengono per alzata di mano.

L'assemblea elegge il segretario fra i consiglieri d'amministrazione o i funzionari della cooperativa consortile e due

scrutatori. Nelle assemblee straordinarie il notaio funge da segretario. Il segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente il verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. dagli amministratori, dal collegio sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti, astenuti, ma nelle assemblee separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

#### 29) Assemblee separate

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta da assemblee separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta assemblea generale.

Per garantire la più ampia partecipazione, le assemblee separate generalmente coincidono con le assemblee delle zone soci, nelle quali è articolata la base sociale della cooperativa consortile; il luogo di adunanza in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale in cui la cooperativa consortile opera.

L'assemblea separata, presieduta dal Presidente o da un componente il direttivo della zona soci con essa coincidente, nomina due o quattro scrutatori ed un segretario, scelto fra i componenti il direttivo della zona stessa, o un funzionario della cooperativa consortile, il quale redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente. Questi accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano.

In prima convocazione l'assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I delegati eletti dalle assemblee separate devono essere soci. Essi sono strettamente vincolati a esprimere il loro voto, secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti. Alle minoranza espresse nel corso delle assemblee separate è assicurata la proporzionale rappresentanza all'assemblea Generale.

Il verbale dell'Assemblea è consegnato al delegato, che lo consegnerà al Presidente della Società all'inizio dell'Assemblea generale.



I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

Il Regolamento delle Assemblee Separate, approvato dall'assemblea Generale ordinaria, definisce lo svolgimento delle Assemblee separate e le modalità di elezione dei delegati.

#### 30) Diritto di voto

Nelle assemblee separate hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta; ad ogni persona giuridica o società, associazione, ente non riconosciuto è attribuito un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio; le deleghe sono menzionate nel processo verbale e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante e di un sostituto, che solo può sostituire il primo quando sia impossibilitato a presenziare all'assemblea; non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci della cooperativa consortile o di società da essa controllate, e salvi gli altri divieti di legge.

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

#### 31) Delegati

I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; il regolamento delle assemblee separate definisce lo svolgimento e le modalità di elezione dei delegati.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.

#### 32) Impugnabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

#### 33) Zone soci

I soci della cooperativa consortile sono organizzati in zone costituenti unità organiche del corpo sociale, e definite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ogni zona soci comprende i soci residenti nel territorio all'uopo delimitato dal Consiglio di Amministrazione.

#### 34) L'istituzione delle zone è finalizzata a:

- a) rafforzare tra soci il vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa per migliorare la divulgazione ed il perseguimento dei principi ed obiettivi del presente statuto;
- b) invogliare l'interesse e facilitare il coinvolgimento dei soci nelle problematiche dell'impresa e nella predisposizio-

ne dei suoi programmi;

c) favorire la più ampia partecipazione dei soci alle assemblee separate;

d) consolidare rapporti organici del Consiglio di Amministrazione con la base sociale dislocata nel territorio.

### 35) Organi della zona

Sono organi della zona: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente.

Il Presidente della zona soci può convocare l'assemblea in relazione all'attività della cooperativa consortile nel territorio e deve farlo entro otto giorni in caso di richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta con invito esposto almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione nei punti di vendita e negli altri siti della cooperativa consortile operanti nella zona.

Il Presidente di zona ed il Comitato Direttivo sono eletti della zona soci fra i suoi componenti. La disciplina dettagliata delle zone soci, delle loro articolazioni organizzative, loro funzioni, organi e relativi metodi di elezione sono regolati da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

### 36) Consulta

Per realizzare un rapporto più diretto fra Consiglio di Amministrazione e le Zone Soci viene istituita la Consulta delle Zone Soci.

La Consulta è formata da tutti i componenti dei comitati e viene convocata, almeno una volta all'anno, su temi specifici di particolare rilevanza dalla Presidenza della Cooperativa consortile su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

37) Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a quindici consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi. L'assemblea all'atto della nomina potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di amministrazione duri in carica per uno o per due esercizi.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

La "FITA/CNA" della Lombardia può designare un terzo dei nominativi proposti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli Amministratori, spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione,



parte delle proprie attribuzioni ad uno o piu' degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi, nonche' tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Son valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le piu' ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per operare, o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa consortile aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti ferma la attività attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissan-

done le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci;

l) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge, o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

#### IL PRESIDENTE

38) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

#### IL COLLEGIO SINDACALE

39) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche il controllo contabile.

Qualora sia obbligatorio, si procederà alla nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi; l'Assem-



blea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore contabile o società di revisione.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

40) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di cessazione della cooperativa consortile, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa consortile consortile aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

41) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

42) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

43) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla coope-

razione ed in materia di consorzi.

FIRMATO: GUARNERI MASSIMILIANO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, ad uso Registro Imprese.

Firmato: PAOLO Lovisetti

Milano, 16 dicembre 2019

\*\*\*\*\*

Assolvimento virtuale del bollo

Aut. n. 108375 del 28/7/2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia